



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles,
9.7.2020

COM (2020) 324
definitivo

Bruxelles, 9.7.2020

COM (2020) 324 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Prepararsi ai cambiamenti**

Comunicazione sulla disponibilità al termine del periodo di transizione

tra l'Unione europea e il Regno Unito

Prepararsi ai cambiamenti

Comunicazione sulla disponibilità al termine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito

I. INTRODUZIONE

II. CAMBIAMENTI ACCADUTI IN QUALSIASI SCENARIO

A. Commercio di merci

A.1. Formalità doganali, controlli e controlli

A.2. Norme doganali e fiscali per l'importazione e l'esportazione di merci (tariffe, IVA, accise)

A.3. Certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti di stabilimento, etichettatura e marcatura

Esempi di conformità settoriale

B. Commercio di servizi

B.1. Servizi finanziari

B.2. Servizi di trasporto

B.3. Servizi audiovisivi

B.4. Riconoscimento delle qualifiche professionali

C. Energia

D. Viaggi e turismo

Controlli sulle persone

Patenti di guida

Roaming

Diritti dei passeggeri

E. Mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

F. Diritto societario e diritto civile

F.1. Aziende registrate nel Regno Unito

F.2. Scelta della giurisdizione contrattuale

G. Altri aspetti: dati, diritti di proprietà intellettuale e digitale

G.1. Proprietà intellettuale

G.2. Trasferimento e protezione dei dati

G.3. nome di dominio .eu

H. Accordi internazionali dell'Unione europea

III. Prepararsi per qualsiasi scenario

RIQUADRO: l'accordo di recesso, compreso il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord

IV. Conclusione: la prontezza è la chiave

I. INTRODUZIONE

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito" o "Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea ("UE") e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") - di seguito denominati "Unione" - il 1 Febbraio 2020. L'accordo di recesso ¹ concluso tra l'Unione e il Regno Unito è entrato in vigore a tale data, assicurando la partenza ordinata del Regno Unito e garantendo la certezza del diritto in settori importanti, tra cui i diritti dei cittadini, la soluzione finanziaria ed evitando frontiere rigide sull'isola d'Irlanda (cfr. riquadro nella parte III).

In quanto paese terzo, il Regno Unito non partecipa più al processo decisionale dell'Unione. Non è rappresentato nelle istituzioni, agenzie dell'UE, uffici o altri organi dell'Unione.

Tuttavia, conformemente all'accordo di recesso, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi nel e nel Regno Unito ² per un "periodo di transizione" fino al 31 dicembre 2020. ³

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito continua a partecipare al mercato unico e all'Unione doganale dell'UE, per beneficiare delle politiche e dei programmi dell'Unione e deve continuare a rispettare gli obblighi degli accordi internazionali, di cui l'Unione è parte. Questo periodo di transizione offre quindi un periodo di continuità, che l'Unione sta utilizzando per:

1. assicurare che tutte le misure e le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'accordo di recesso, a decorrere dal 1° gennaio 2021, siano messe in atto;
2. negoziare un accordo su un nuovo partenariato con il Regno Unito e;
3. garantire la prontezza per la fine del periodo di transizione il 1° gennaio 2021, quando il Regno Unito non parteciperà più al mercato unico e all'unione doganale dell'UE, né alle politiche e ai programmi dell'Unione ⁴, né beneficerà degli accordi internazionali dell'Unione. Questa scelta è stata confermata dal governo del Regno Unito nel suo approccio ai negoziati sulle future relazioni con l'Unione europea, pubblicato il 27 febbraio 2020 e in successive dichiarazioni del governo del Regno Unito. ⁵

Per quanto riguarda i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito, la straordinaria situazione risultante dalla pandemia di coronavirus ha comportato che, a parte il primo round di negoziazione, i tre round successivi dovevano essere tenuti in videoconferenza. Per lo stesso motivo, il tempo trascorso tra il primo e il secondo round era più lungo di quanto inizialmente previsto. I negoziati finora hanno mostrato scarsi progressi. Le discussioni si sono intensificate durante l'estate, con cicli di negoziazione e / o sessioni specializzate in programma ogni settimana dal 29 giugno 2020.

La Commissione continuerà a negoziare sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel febbraio 2020 e sostenuto dal Parlamento europeo. I servizi della Commissione hanno pubblicato un progetto di testo giuridico dettagliato ⁶ in linea con questo mandato. Il nostro obiettivo è quello di concludere, entro la fine del 2020, un partenariato ambizioso che copra tutti i settori concordati con il Regno Unito nella Dichiarazione politica ⁷. Tale dichiarazione è stata approvata da tutti i leader dell'UE e dal Primo Ministro Johnson il 17 ottobre 2019.

Tuttavia, anche se l'Unione europea e il Regno Unito concludessero, entro la fine del 2020, un partenariato ambizioso che copra tutti i settori concordati nella Dichiarazione politica, tale accordo creerebbe un rapporto che sarà molto diverso dalla partecipazione del Regno Unito al mercato unico dell'UE ⁸ e l'unione doganale e nel settore dell'IVA e delle accise.

Inevitabilmente, il fatto che il Regno Unito non parteciperà più alle politiche dell'Unione alla fine del periodo di transizione creerà ostacoli agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri che non esistono oggi. Ciò accadrà in entrambe le direzioni, cioè dal Regno Unito all'Unione, nonché dall'Unione al Regno Unito. Le amministrazioni pubbliche, le imprese, i cittadini e le parti interessate di entrambe le parti saranno interessate e dovranno pertanto prepararsi.

Le scelte fatte dal governo del Regno Unito sulle relazioni future e sulla non estensione del periodo di transizione significano che queste inevitabili interruzioni si verificheranno dal 1° gennaio 2021 e rischiano di aggravare la pressione che le imprese sono già sottoposte a causa dell'epidemia di COVID-19.

È essenziale che tutte le parti interessate ne siano informate e garantiscano la loro prontezza per questi cambiamenti ampi e di vasta portata, che si presenteranno in qualsiasi scenario, indipendentemente dall'esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito. Non c'è spazio per il compiacimento o il rinvio della prontezza e delle misure di adattamento in previsione che un accordo assicurerebbe la continuità, perché un gran numero di cambiamenti sarà inevitabile.

La presente comunicazione non mira in alcun modo a pregiudicare l'esito dei negoziati, né a esaminare le possibili implicazioni di un mancato raggiungimento di un accordo su un futuro partenariato. Invece, mira a evidenziare le principali aree di inevitabili cambiamenti e facilitare la prontezza e la preparazione da parte di cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e tutti gli altri soggetti interessati per queste inevitabili interruzioni.

In particolare, le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di rivedere i loro piani di preparazione esistenti. Sebbene siano stati elaborati per il rischio del ritiro del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso - uno scenario che non si è materializzato - parte di tale lavoro sarà ancora molto rilevante per le modifiche alla fine del periodo di transizione.

In questo spirito, la Commissione sta inoltre riesaminando tutti i 102 avvisi delle parti interessate che ha pubblicato durante la fase dei negoziati di recesso, la maggior parte dei quali continua ad essere pertinente per la fine del periodo di transizione. Finora, 51 di questi avvisi sono stati aggiornati per riflettere i cambiamenti che si verificheranno alla fine del periodo di transizione e presto verranno pubblicati ulteriori aggiornamenti. Un elenco è disponibile nell'allegato I della presente comunicazione.

II.CAMBIAMENTI ACCADUTI IN QUALUNQUE SCENARIO

Questa sezione fornisce una panoramica delle principali aree di cambiamento che avverranno in ogni caso alla fine del periodo di transizione, indipendentemente dal fatto che vi sia un accordo su un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito o meno.

Le modifiche qui descritte deriveranno automaticamente dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, cesserà il periodo di transizione che consente la partecipazione temporanea del Regno Unito al mercato unico dell'UE e all'unione doganale, ponendo così fine alla libera circolazione di persone, beni e servizi. Lasciare il mercato unico e l'unione doganale porterà a ulteriori ostacoli agli scambi e alla mobilità transfrontaliera delle persone e saranno necessari adeguamenti sia dalla parte dell'Unione che del Regno Unito. Lasciando l'Unione, il Regno Unito sta lasciando tutti gli accordi internazionali dell'Unione, automaticamente e per legge.

Se non ancora fatto, le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini dell'Unione devono adottare con urgenza tutte le misure di prontezza necessarie per prepararsi a tali cambiamenti al fine di ridurre al minimo il costo delle perturbazioni.

UN.Scambio di merci ⁹

Le modifiche descritte nelle seguenti sottosezioni non si applicheranno agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, dove il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, che è parte integrante dell'accordo di recesso, si applicherà alla fine dell'accordo periodo di transizione, accanto a qualsiasi accordo su una futura partnership. ¹⁰

Conformemente a tale protocollo, le norme dell'Unione relative alle merci (comprese le norme fiscali, ovvero le imposte indirette e le norme non fiscali) e il codice doganale dell'Unione continueranno ad applicarsi anche in e nell'Irlanda del Nord (cfr. Riquadro nella parte III per ulteriori informazioni).

A.1. Formalità doganali, controlli e controlli

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito fa parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE. Pertanto, attualmente non esistono formalità doganali per le merci che si spostano tra il Regno Unito e l'Unione.

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non farà più parte dell'Unione doganale dell'UE. Pertanto, le formalità doganali richieste ai sensi del diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o che escono da tale territorio doganale nel Regno Unito.

Ciò accadrà anche se verrà istituita un'ambiziosa area di libero scambio con il Regno Unito, che prevede zero tariffe e zero quote sulle merci, con cooperazione doganale e normativa.

Da parte dell'UE, le autorità doganali effettueranno controlli sulla base del codice doganale dell'Unione, secondo il sistema comune basato sul rischio applicato a qualsiasi altra frontiera esterna dell'Unione per quanto riguarda la circolazione delle merci nelle relazioni con i paesi terzi. È probabile che questi controlli comportino un aumento degli oneri amministrativi per le imprese e tempi di consegna più lunghi nelle filiere logistiche.

A partire dal 1° gennaio 2021, le imprese dell'UE che desiderano importare o esportare nel Regno Unito dovranno assicurarsi di disporre di un numero EORI (registrazione e identificazione) degli operatori economici ¹¹ al fine di espletare le formalità doganali. Inoltre, i numeri EORI emessi dal Regno Unito non saranno più validi nell'Unione. Le imprese con sede nel Regno Unito che desiderano importare nell'Unione dovranno ricevere un numero EORI UE o nominare un rappresentante doganale dell'Unione ove applicabile. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le autorizzazioni degli operatori economici autorizzati o altre autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito cesseranno di essere valide nell'Unione. Laddove gli operatori economici desiderino ottenere le autorizzazioni dell'UE, devono richiederle in uno Stato membro dell'UE.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese dell'UE devono familiarizzare con le formalità e le procedure per intrattenere rapporti commerciali con il Regno Unito come paese terzo a decorrere dal 1° gennaio 2021. Dovrebbero inoltre tener conto dei maggiori obblighi amministrativi e dei tempi potenzialmente più lunghi derivanti da tali formalità e procedure. Ciò potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento esistenti. Le aziende sono responsabili della valutazione delle azioni necessarie alla luce di questi cambiamenti, alla luce della loro situazione individuale.

Le amministrazioni degli Stati membri dell'UE hanno preparato i principali punti di passaggio delle frontiere e sviluppato soluzioni per garantire l'applicazione del codice doganale dell'Unione in questo contesto. Laddove necessario, dovrebbero continuare ad attuare e perfezionare tali opzioni e proseguire gli sforzi per sensibilizzare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). ¹²

A.2. Norme doganali e fiscali per l'importazione e l'esportazione di merci (tariffe, IVA, accise)

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito fa parte dell'Unione doganale dell'UE e fa parte del territorio dell'UE in materia di IVA e accise.

Pertanto, non vengono applicate tariffe o quote sui beni scambiati tra l'Unione europea e il Regno Unito e non è necessario dimostrare l'origine dei beni scambiati.

Inoltre, il regime applicato per le imposte (IVA, accise) è quello applicato per gli scambi all'interno dell'Unione, il che significa che non sono necessari controlli corrispondenti alle frontiere tra il Regno Unito e l'Unione.

Dal 1° gennaio 2021, il carattere originario delle merci scambiate dovrà essere dimostrato affinché possano beneficiare di un trattamento preferenziale ai sensi di un eventuale futuro accordo UE-Regno Unito. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche se viene stipulato un accordo commerciale UE-Regno Unito a tariffa zero e quota zero. Anche

gli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali ne risentiranno, poiché il contenuto del Regno Unito (in termini sia di materiali che di operazioni di trasformazione) diventerà "non originario" ai sensi degli accordi commerciali preferenziali dell'Unione per la determinazione dell'origine preferenziale delle merci che incorporano tale contenuto nel Regno Unito. In pratica, ciò comporta la necessità che gli esportatori dell'UE rivalutino le loro catene di approvvigionamento. Potrebbe essere necessario spostare la produzione o cambiare fornitori per determinati input al fine di continuare a beneficiare degli accordi commerciali preferenziali dell'Unione con gli attuali partner preferenziali dell'Unione. Gli importatori dell'Unione che chiedono un trattamento preferenziale nell'UE dovranno inoltre garantire che l'esportatore di paesi terzi sia in grado di dimostrare che le merci soddisfano i requisiti sull'origine preferenziale dopo la fine del periodo di transizione. Va inoltre notato che, al fine di mantenere il loro status originario preferenziale, le merci dovranno soddisfare le disposizioni relative al trasporto diretto / non manipolazione contenute negli accordi preferenziali dell'UE se attraversano o fanno scalo nel territorio del Regno Unito. Gli importatori dell'Unione che chiedono un trattamento preferenziale nell'UE dovranno inoltre garantire che l'esportatore di paesi terzi sia in grado di dimostrare che le merci soddisfano i requisiti sull'origine preferenziale dopo la fine del periodo di transizione. Va inoltre notato che, al fine di mantenere il loro status originario preferenziale, le merci dovranno soddisfare le disposizioni relative al trasporto diretto / non manipolazione contenute negli accordi preferenziali dell'UE se attraversano o fanno scalo nel territorio del Regno Unito. Gli importatori dell'Unione che chiedono un trattamento preferenziale nell'UE dovranno inoltre garantire che l'esportatore di paesi terzi sia in grado di dimostrare che le merci soddisfano i requisiti sull'origine preferenziale dopo la fine del periodo di transizione. Va inoltre notato che, al fine di mantenere il loro status originario preferenziale, le merci dovranno soddisfare le disposizioni relative al trasporto diretto / non manipolazione contenute negli accordi preferenziali dell'UE se attraversano o fanno scalo nel territorio del Regno Unito.

Inoltre, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà dovuta all'importazione di merci introdotte nel territorio IVA dell'Unione Europea dal Regno Unito, all'aliquota applicabile alle forniture delle stesse merci all'interno dell'Unione. Le merci esportate dall'Unione nel Regno Unito saranno esenti da IVA se vengono spedite o trasportate nel Regno Unito, come nel caso di qualsiasi altra destinazione al di fuori dell'Unione Europea. In tali situazioni, il fornitore di merci esportate deve essere in grado di provare che le merci hanno lasciato l'Unione.

Come per qualsiasi importazione da paesi terzi nell'Unione, le accise per prodotti soggetti ad accisa (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) Saranno dovute all'importazione nell'Unione e pagabili al momento dell'immissione sul mercato delle merci. In futuro, anche le importazioni dal Regno Unito potrebbero essere soggette a misure antidumping, compensative o di salvaguardia nel quadro della politica di difesa commerciale dell'Unione europea.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Gli operatori dovranno essere in grado di dimostrare il carattere originario delle merci scambiate per avere diritto a un trattamento preferenziale ai sensi di un possibile futuro accordo UE-Regno Unito. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine non beneficerebbero di tali accordi commerciali preferenziali.

Le imprese dell'UE dovrebbero inoltre essere pronte a iniziare a trattare qualsiasi contenuto (input e processi) del Regno Unito come "non originario" nel contesto degli scambi con gli attuali paesi partner preferenziali dell'Unione, al fine di essere sicuri che le loro esportazioni possano continuare a beneficiare dei vantaggi trattamento accordato dagli accordi di libero scambio dell'Unione in ogni caso alla fine del periodo di transizione. ¹³ Anche il contenuto del Regno Unito incorporato in merci ottenute in paesi terzi con i quali l'Unione ha accordi commerciali preferenziali e importato nell'Unione sarà "non originario". D'ora in poi il Regno Unito sarà un paese terzo ai fini della regola del trasporto diretto / non manipolazione e le imprese dovrebbero adattare di conseguenza la propria logistica.

Inoltre, le imprese dell'UE dovrebbero conoscere le pertinenti procedure IVA e prepararsi alla loro applicazione. Dovrebbero tener conto di maggiori obblighi amministrativi e potenziali ritardi, ove

pertinenti. Ciò potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle filiere e dei processi contabili esistenti.

Le amministrazioni degli Stati membri dell'UE dovrebbero prepararsi all'onere aggiuntivo creato da questi cambiamenti, sia in termini di personale e formazione, sia per aumentare la sensibilizzazione, rivolta in particolare alle piccole e medie imprese.

A.3. Certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti di stabilimento, etichettatura e marcatura

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico, compreso il mercato unico delle merci. Le merci possono essere scambiate liberamente tra l'Unione europea e il Regno Unito senza essere soggette a controlli grazie all'esistenza di un unico quadro normativo dell'Unione per l'immissione sul mercato di merci, comprese norme tecniche armonizzate, norme di sicurezza e ambientali e mutuo riconoscimento. Le istituzioni e gli organi dell'UE, come le agenzie dell'UE, sovrintendono al buon funzionamento di questo quadro.

Dal 1 ° gennaio 2021, l'Unione e il Regno Unito saranno due spazi regolamentari e giuridici separati. Ciò significa che tutti i prodotti esportati dall'Unione nel Regno Unito dovranno conformarsi alle norme e agli standard del Regno Unito e saranno soggetti a eventuali controlli e controlli di conformità alle importazioni applicabili. Allo stesso modo, tutti i prodotti importati dal Regno Unito nell'Unione dovranno essere conformi alle norme e agli standard dell'Unione e saranno soggetti a tutti i controlli e i controlli di conformità normativi applicabili sulle importazioni per motivi di sicurezza, salute e altre politiche pubbliche.

Le imprese dell'UE che attualmente distribuiscono prodotti provenienti dal Regno Unito diventeranno esportatori o importatori di prodotti che immettono sul mercato dell'Unione. Ciò significa che dovranno conformarsi agli obblighi di un esportatore o di un importatore conformemente alle norme dell'Unione applicabili.

Per quanto riguarda l'autorizzazione e la certificazione dei prodotti, per quanto riguarda l'Unione:

- I certificati o le autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organismi con sede nel Regno Unito non saranno più validi per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Ciò significa, ad esempio, che un veicolo a motore con un'omologazione rilasciata dal Regno Unito non può più essere immesso sul mercato dell'Unione. Laddove la legislazione dell'Unione richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, ad esempio per alcuni dispositivi medici, macchinari, dispositivi di protezione individuale o prodotti da costruzione, i prodotti certificati da organismi con sede nel Regno Unito non potranno più essere immessi sul mercato dell'Unione.
- Laddove la legislazione dell'Unione imponga la registrazione di prodotti in banche dati, ciò può essere fatto da un importatore nell'Unione o da un rappresentante autorizzato del produttore del Regno Unito. ¹⁴
- Laddove la legislazione dell'Unione preveda la necessità di stabilire un requisito nell'Unione per determinati operatori economici o altre persone fisiche o giuridiche (ad esempio rappresentanti autorizzati di produttori di paesi terzi o "persone responsabili" per la conformità normativa), lo stabilimento nel Regno Unito non sarà essere più riconosciuto nell'Unione. Ciò significa che sarà necessario un trasferimento del rappresentante / persona autorizzata dal Regno Unito nell'Unione, o dovrà essere nominato un nuovo rappresentante / persona autorizzata stabilito nell'Unione europea.
- La marcatura o l'etichettatura delle merci immesse sul mercato dell'Unione, che si riferiscono a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito, non saranno più conformi ai requisiti di etichettatura dell'Unione.

Infine, Unione norme che vietano o limitano talune importazioni / esportazioni di beni ¹⁵ per motivi di ordine pubblico, come la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente si applicano al commercio con l' U NITI regno, come con qualsiasi paese terzo.

Esempi di conformità settoriale	
<p>Prodotti chimici Dal 1 ° gennaio 2021, le norme dell'Unione in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ¹⁶ non saranno più applicabili nel Regno Unito. Le registrazioni detenute da produttori e produttori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'Unione Europea. Tali soggetti dovranno garantire che le loro sostanze siano registrate presso un produttore o importatore nell'Unione europea o nominare un "unico rappresentante" nell'Unione europea come dichiarante per la sostanza. Gli utenti a valle dovranno verificare se le sostanze che usano sono registrate da un dichiarante stabilito nell'Unione Europea. In caso contrario, dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> -adattare di conseguenza la loro catena di approvvigionamento (ovvero identificare un fornitore alternativo); -verificare se i dichiaranti britannici trattano i piani per la nomina di un "unico rappresentante" nell'Unione europea; o -registrare la sostanza in qualità di importatore. 	<p>Prodotti sanitari (dispositivi medici e medicinali per uso umano o veterinario) Dal 1 ° gennaio 2021, il Regno Unito uscirà dal sistema di regolamentazione dell'Unione per i medicinali e i dispositivi medici. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio devono essere stabiliti nell'Unione europea; -i siti di collaudo e di rilascio dei lotti dovranno essere situati nell'Unione europea; -le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza e del rilascio dei lotti (compresi i medicinali sperimentali) dovranno essere stabilite nell'Unione europea; -qualsiasi sperimentazione clinica autorizzata nell'Unione dovrà avere uno sponsor o un rappresentante legale stabilito nell'Unione Europea; -le informazioni e l'etichettatura dovranno essere conformi ai requisiti dell'Unione, anche per quanto riguarda la coetichettatura dei medicinali secondo i termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa nel Regno Unito; -la certificazione dei dispositivi medici dovrà essere effettuata da organismi notificati stabiliti nell'Unione Europea.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese dell'UE che immettono merci sul mercato del Regno Unito dovranno assicurarsi che rispettino tutte le pertinenti norme del Regno Unito dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda i processi di autorizzazione e certificazione, mentre le misure preparatorie avrebbero dovuto essere già adottate nel 2019, le imprese dell'UE dovrebbero ricontrollare la conformità con largo anticipo rispetto al 1° gennaio 2021.

Le amministrazioni degli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare la sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare alle piccole e medie imprese.

B.Scambi di servizi

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE, compreso il mercato unico dei servizi. Pertanto, le imprese del Regno Unito beneficiano della libertà di

stabilimento e della possibilità di fornire servizi in qualsiasi Stato membro dell'UE. Beneficiano di un ambiente normativo e di vigilanza comune, che inquadra possibili misure che le autorità nazionali possono adottare. Questo ambiente consente inoltre ai fornitori di servizi di beneficiare di un avanzato sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Inoltre, in alcune aree regolamentate a livello dell'Unione, lo scambio transfrontaliero di servizi beneficia dell'approccio del paese di origine o del concetto di "passaporto", il che implica che l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro sulla base delle norme dell'Unione sia sufficiente a accedere all'intero mercato unico dell'UE a causa di un'armonizzazione di norme, norme tecniche e quadri regolamentari e di vigilanza. Questi principi sono alla base della libera circolazione di alcuni servizi tra i paesi dell'UE, ad esempio nelle aree finanziarie, audiovisive o dei trasporti.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, come previsto dai trattati dell'Unione, non andranno più a beneficio delle persone e delle imprese del Regno Unito che operano nell'Unione europea o delle persone e delle imprese dell'UE che operano negli Stati Uniti Regno.

Le autorizzazioni concesse dalle autorità britanniche nell'ambito del quadro del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ciò ha particolare rilevanza per i settori dei servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici. Per accedere al mercato dell'Unione, i fornitori di servizi e i professionisti del Regno Unito stabiliti nel Regno Unito dovranno dimostrare la conformità a tutte le norme, procedure e / o autorizzazioni che condizionano la fornitura di servizi nell'Unione europea da parte di cittadini stranieri e / o società stabilite fuori dall'Unione. ¹⁷ Tali requisiti potrebbero essere stabiliti nel diritto dell'Unione o, più frequentemente, nei regimi nazionali, ma saranno condizionati dagli impegni assunti dall'Unione europea ai sensi dell'accordo generale sugli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio e anche nell'ambito del futuro accordo sulle relazioni con il Regno Unito.

Allo stesso modo, i fornitori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare la conformità a tutte le pertinenti norme del Regno Unito.

B.1. Servizi finanziari

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE, compreso il mercato unico dei servizi finanziari. Pertanto, attualmente, i servizi finanziari possono essere forniti dal Regno Unito all'UE con un'unica autorizzazione o "passaporto" per area dei servizi finanziari pertinenti, rilasciata dalle autorità del Regno Unito. Gli operatori dell'Unione possono utilizzare i "passaporti" del loro paese di origine per fornire servizi finanziari verso e nel Regno Unito.

A partire dal 1° gennaio 2021, le autorizzazioni a fornire servizi dal Regno Unito in tutta l'UE cesseranno di essere applicabili. La prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito all'UE sarà possibile in base alle pertinenti norme dei paesi terzi dello Stato membro interessato. Le imprese, le banche o gli investitori dell'Unione che attualmente fanno affidamento su questi servizi dovrebbero essere consapevoli di questo cambiamento e prepararsi di conseguenza. Anche i fornitori di servizi finanziari dell'UE con operazioni nel Regno Unito dovrebbero prepararsi a rispettare tutte le pertinenti norme del Regno Unito.

In base ai quadri di equivalenza previsti in alcuni atti giuridici dell'Unione, l'Unione europea ha la possibilità di facilitare interazioni specifiche tra l'Unione e i sistemi finanziari del Regno Unito riconoscendo che i pertinenti regimi di regolamentazione e vigilanza del Regno Unito sono equivalenti alla legislazione e ai requisiti dell'Unione corrispondenti. Solo un numero limitato di queste equivalenze consente alle imprese di paesi terzi di fornire i propri servizi ai clienti dell'UE. Gli esempi includono le aree dei depositari centrali di titoli e le controparti di compensazione centrale (CCP). In particolare per le imprese di investimento, un nuovo quadro di equivalenza migliorato entrerà in vigore a metà del 2021. Nella maggior parte dei settori, come assicurazioni, prestiti bancari commerciali o raccolta di depositi,

Le decisioni sull'equivalenza dell'Unione non replicano i benefici del mercato unico per il Regno Unito in quanto gli obblighi e le garanzie dell'ecosistema del mercato unico dell'UE cesseranno di essere applicati nel Regno Unito. Le decisioni di equivalenza possono essere ritirate unilateralmente in qualsiasi momento, in particolare se i quadri di paesi terzi divergono e le condizioni di equivalenza non sono più soddisfatte.

Poiché i quadri di equivalenza dell'Unione sono unilaterali, né le valutazioni di equivalenza, né le possibili decisioni per la concessione dell'equivalenza fanno parte dei negoziati con il Regno Unito. L'attuale interconnessione tra il mercato UE e il Regno Unito richiede che la Commissione, nel valutare l'equivalenza, presti particolare attenzione ai rischi per l'UE in termini di stabilità finanziaria, trasparenza del mercato, integrità del mercato, protezione degli investitori e condizioni di parità. Inoltre, l'intenzione dichiarata dal governo del Regno Unito di discostarsi dai quadri regolamentari e di vigilanza dell'Unione nel settore dei servizi finanziari dopo il periodo di transizione richiede che la Commissione valuti l'equivalenza del Regno Unito in ciascun settore su base lungimirante.

La Dichiarazione politica sulle future relazioni [18](#) afferma che sia l'Unione europea che il Regno Unito si adopereranno per concludere le rispettive valutazioni di equivalenza entro la fine di giugno 2020. [19](#) La Commissione ha condiviso con i questionari del Regno Unito riguardanti 28 settori di equivalenza. Alla fine di giugno erano stati restituiti solo 4 questionari compilati. Su questa base, la Commissione non ha potuto concludere le sue valutazioni di equivalenza entro la fine di giugno. La Commissione continuerà le valutazioni basate su ulteriori risposte che sta attualmente ricevendo. Le valutazioni possono condurre, in ciascuna delle aree, a decisioni sull'equivalenza o all'assenza di equivalenza. La Commissione prenderà decisioni basate su una valutazione globale, compreso l'interesse dell'UE.

In una serie di settori, la Commissione non ha avviato una valutazione, sia perché le decisioni di equivalenza sono già state concesse [20](#) o perché, ad esempio, il quadro giuridico dell'UE non è ancora pienamente operativo. Per quanto riguarda questi ultimi settori [21](#), la Commissione non adotterà una decisione di equivalenza a breve o medio termine.

Sulla base di un'analisi condotta con la Banca centrale europea, il Consiglio di risoluzione unico e le autorità di vigilanza europee e della preparazione intrapresa dalle società di servizi finanziari, la Commissione ha identificato solo un'area che può presentare rischi di stabilità finanziaria, vale a dire la centrale controparti di compensazione (CCP) di derivati. Pertanto, a breve termine e al fine di affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria, la Commissione sta valutando l'adozione di una decisione di equivalenza a tempo limitato per il Regno Unito in questo settore.

Una decisione così limitata nel tempo consentirebbe alle controparti centrali con sede nell'UE di sviluppare ulteriormente la loro capacità di liquidare le operazioni pertinenti a breve e medio termine e i membri di compensazione dell'UE di adottare e attuare le misure necessarie, anche riducendo la loro esposizione sistemica alle infrastrutture del mercato del Regno Unito.

Al fine di rafforzare la supervisione e la regolamentazione delle attività di compensazione di importanza sistemica per l'Unione, l'UE sta attualmente attuando il regolamento EMIR 2.2. La Commissione sta adottando le misure di attuazione che determineranno il grado di rischio sistemico delle CCP di paesi terzi e le misure necessarie per rafforzare la supervisione di tali CCP, nonché l'eventuale necessità di ulteriori misure per mitigare tali rischi.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Gli operatori assicurativi, le banche, le imprese di investimento, le sedi di negoziazione e altri fornitori di servizi finanziari dovrebbero finalizzare e attuare le loro misure preparatorie al più tardi entro il 31 dicembre 2020 per essere pronti per i cambiamenti che avverranno in tutti gli scenari, incluso il loro territorio, decisione di equivalenza presa dall'Unione Europea o dal Regno Unito.

Le imprese, le banche o gli investitori dell'Unione che attualmente si affidano ai fornitori di servizi del Regno Unito dovrebbero considerare in che modo ciò può influire sulle loro operazioni e adottare tutte le misure necessarie per prepararsi a tutti i possibili scenari. Anche i fornitori di servizi finanziari

dell'UE con operazioni nel Regno Unito dovrebbero prepararsi a rispettare tutte le pertinenti norme del Regno Unito. I membri di compensazione UE delle CCP del Regno Unito e i loro clienti dovrebbero adottare misure attive per prepararsi a tutti gli scenari, anche riducendo la loro esposizione sistemica alle infrastrutture del mercato del Regno Unito.

Le autorità di vigilanza e i regolatori nazionali e dell'UE dovranno continuare il loro dialogo con le parti interessate al fine di garantire che tutte le azioni necessarie per la prontezza siano intraprese entro la fine del 2020.

B.2. Servizi di trasporto

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico, compreso il mercato unico dei servizi di trasporto. Pertanto, attualmente i servizi ferroviari, i servizi di trasporto aereo e le operazioni di trasporto di merci su strada possono essere effettuati in tutta l'Unione europea con un'unica licenza, rilasciata da uno Stato membro. Ciò avvantaggia anche gli operatori dell'UE nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le società britanniche non saranno più in grado di prestare servizi di trasporto all'interno dell'Unione nell'ambito del mercato unico. Le possibilità e le condizioni per gli operatori dei trasporti dell'UE e del Regno Unito di prestare servizi tra l'Unione europea e il Regno Unito dipenderanno in gran parte dai negoziati sulle future relazioni UE-Regno Unito nel settore dei trasporti.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie dal Regno Unito non saranno più valide nell'Unione europea e i certificati o le licenze rilasciati nel Regno Unito ai macchinisti non saranno più validi per gestione di locomotive e treni sul sistema ferroviario dell'UE. Le imprese ferroviarie dell'Unione Europea o del Regno Unito che forniscono servizi transfrontalieri tra il Regno Unito e l'Unione Europea dovranno conformarsi ai requisiti legali applicabili sia nell'Unione Europea che nel Regno Unito. Ciò riguarda la licenza e il certificato di sicurezza per l'impresa ferroviaria, le autorizzazioni per il materiale rotabile e le licenze per il personale (macchinista). Le parti interessate devono pertanto assicurarsi di disporre di licenze valide nell'Unione europea per le sezioni dei servizi transfrontalieri situate nel territorio dell'Unione europea e licenze valide nel Regno Unito per le sezioni dei servizi transfrontalieri situati nel territorio del Regno Unito.

In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i vettori aerei titolari di licenze d'esercizio concesse dall'autorità di rilascio delle licenze britannica per il trasporto aereo di passeggeri, posta e / o merci, non saranno più in grado di fornire servizi di trasporto aereo all'interno dell'Unione europea .

I vettori aerei dell'UE e i titolari di certificati di sicurezza aerea dovranno garantire e mantenere la conformità ai requisiti dell'Unione, compresi i requisiti delle compagnie aeree sulla sede principale di attività e la proprietà e il controllo della maggioranza dell'UE, nonché l'acquisizione sulla sicurezza aerea dell'Unione.

Infine, in ogni caso, dal 1° gennaio 2021, gli operatori di trasporto su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatico al mercato unico che tale licenza comporta e in particolare del diritto degli operatori dell'UE di effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l'Unione.

I diritti di accesso che gli operatori dell'UE e gli operatori del Regno Unito avranno sui rispettivi mercati dipenderanno dall'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito. In assenza di un accordo, le quote limitate già disponibili nell'ambito del meccanismo della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (ECMT) saranno disponibili per gli operatori dell'UE per effettuare viaggi nel Regno Unito e per gli operatori del Regno Unito per effettuare viaggi verso l'UE .

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Tutte le attività di trasporto che effettuano operazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito devono garantire la conformità rispettivamente ai requisiti di certificazione UE e Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2021.

I diritti di accesso al trasporto aereo e stradale tra l'Unione e il Regno Unito dipenderanno in gran parte dall'esito dei negoziati con il Regno Unito.

In ogni caso, gli operatori dei trasporti saranno interessati dalle modifiche delle formalità richieste quando si attraversa il confine tra Regno Unito e UE. ²² Al di là delle norme di trasporto settoriali specifiche, le amministrazioni degli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare la sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare alle PMI, su come le formalità di frontiera influenzeranno gli operatori dei trasporti e della logistica in futuro, nonché i passeggeri e i lavoratori transfrontalieri. Ciò include anche controlli alle frontiere delle persone, che comportano la verifica dei requisiti di ingresso e soggiorno, timbratura dei passaporti e, se del caso, i requisiti per il visto.

B.3. Servizi audiovisivi

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico dei servizi audiovisivi. Pertanto, attualmente si applica il principio del paese di origine, in base al quale qualsiasi fornitore di servizi stabilito in uno Stato membro e conforme alle norme dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato beneficia della regola della libertà di ricezione ed è in grado di trasmettere contenuti a qualsiasi altro Stato membro senza richiedere l'approvazione di tale altro Stato membro.

A partire dal 1° gennaio 2021, le imprese stabilite nel Regno Unito non potranno più beneficiare del principio del paese di origine della direttiva sui servizi audiovisivi e dei media.

Di conseguenza, i fornitori di servizi di media audiovisivi con sede nel Regno Unito dovranno conformarsi a ciascuna delle norme dello Stato membro interessato in cui vorrebbero fornire i propri servizi.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

I fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti nel Regno Unito e che forniscono servizi di media audiovisivi all'Unione europea dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di ciascuno dei regimi nazionali in cui intendono fornire servizi. I fornitori dell'UE che desiderano fornire servizi nel Regno Unito dovranno attenersi alle norme del Regno Unito.

B.4. Riconoscimento delle qualifiche professionali

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE, compresa la libertà di stabilimento, la libera circolazione delle persone e la libera prestazione di servizi. Pertanto, attualmente, cittadini del Regno Unito e cittadini dell'UE titolari di una qualifica nel Regno Unito beneficiano di un regime di riconoscimento semplificato - in alcuni casi automatico - in altri paesi dell'UE, che consente a professionisti come medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, avvocati, architetti o ingegneri per spostare e fornire servizi in tutta l'Unione Europea e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non sarà più coperto dalle norme dell'Unione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e il riconoscimento delle qualifiche ottenute negli Stati membri dell'UE dal Regno Unito sarà una questione di diritto del Regno Unito.

I cittadini del Regno Unito, indipendentemente da dove hanno acquisito le loro qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno farli riconoscere nello Stato membro interessato sulla base delle norme di quel paese per i cittadini di paesi terzi e / o paesi terzi qualifiche alla fine del periodo di transizione. ²³

Consulenza a persone, imprese e amministrazioni degli Stati membri

Le persone interessate dovrebbero cercare di ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche del Regno Unito nell'Unione europea prima del 1° gennaio 2021 per essere preparate per la fine del periodo di transizione. Le decisioni delle imprese dovrebbero tenere conto del fatto che dal gennaio 2021, dopo la fine della transizione, tale riconoscimento avverrà nello Stato membro interessato sulla base delle norme di tale paese per i cittadini di paesi terzi e / o le qualifiche di paesi terzi.

C.Energia

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato integrato dell'Unione dell'energia. Pertanto, il commercio UE-Regno Unito di prodotti energetici tramite interconnettori di elettricità e gas è attualmente gestito attraverso piattaforme dell'Unione dedicate.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, sebbene gli interconnettori di elettricità e gas possano ovviamente essere ancora utilizzati, il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme dedicate dell'Unione. Saranno utilizzate soluzioni alternative di fallback per scambiare elettricità su interconnettori con la Gran Bretagna. ²⁴ Questi dovrebbero consentire al commercio di elettricità di continuare, sebbene non con lo stesso livello di efficienza del mercato unico odierno.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese e le amministrazioni degli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che, a partire dal gennaio 2021, le negoziazioni di interconnettori elettrici con la Gran Bretagna non saranno gestite attraverso piattaforme dell'Unione e diventeranno flussi di energia di paesi terzi. Le parti interessate dovrebbero prendere in considerazione le misure necessarie per adattarsi al nuovo contesto normativo.

D.Viaggiare e turismo

Controlli sulle persone ²⁵

Durante il periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito vengono trattati come cittadini dell'Unione. Pertanto, i cittadini del Regno Unito beneficiano attualmente della libera circolazione quando entrano nell'Unione europea e nell'area Schengen.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i cittadini del Regno Unito che viaggiano verso l'Unione europea e l'area Schengen saranno trattati come cittadini di paesi terzi e pertanto sottoposti a controlli approfonditi alla frontiera dell'area Schengen. Ciò significa che i soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri dell'UE non possono avere una durata superiore a 90 giorni in un periodo di 180 giorni e i cittadini del Regno Unito dovranno soddisfare le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi. Inoltre, non possono più utilizzare le corsie UE / SEE / CH riservate alle persone che godono del diritto alla libera circolazione quando attraversano la frontiera.

Requisiti per il visto

Durante il periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito vengono trattati come cittadini dell'Unione. Pertanto, non sono soggetti all'obbligo del visto nell'Unione europea, in particolare quando si attraversano le frontiere Schengen.

Le recenti misure legislative di preparazione dell'UE hanno assicurato che, a partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini del Regno Unito rimarranno esenti dall'obbligo di essere in possesso di visti quando attraversano le frontiere esterne dell'Unione europea per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni in ogni 180- periodo di giorno). Questa esenzione dal visto non prevede il diritto al lavoro nell'Unione ed è soggetta al meccanismo di reciprocità applicabile ai paesi terzi, ovvero potrebbe essere sospesa se i cittadini dell'Unione cessassero di ottenere l'accesso senza visto al Regno Unito per soggiorni di breve durata.

Le regole sui visti cambieranno anche per alcuni cittadini di paesi terzi residenti nel Regno Unito quando viaggiano nell'Unione. Ad esempio, a partire dal 1 ° gennaio 2021, i documenti di residenza nel Regno Unito non esenteranno più il titolare dall'obbligo del visto di transito aeroportuale nell'Unione e gli alunni residenti nel Regno Unito non beneficeranno più automaticamente dell'accesso senza visto all'Unione quando si recano sulle escursioni scolastiche.

In viaggio con animali domestici

Durante il periodo di transizione, i proprietari di animali domestici residenti nel Regno Unito possono utilizzare il "passaporto UE per animali domestici" per facilitare i viaggi nell'Unione europea con i loro animali domestici.

A partire dal 1° gennaio 2021, un passaporto UE per animali da compagnia rilasciato a un proprietario di animali domestici residente nel Regno Unito non sarà più un documento valido per viaggiare con animali domestici dal Regno Unito in uno degli Stati membri dell'UE. I requisiti per gli animali domestici che accompagnano coloro che viaggiano dal Regno Unito in futuro saranno stabiliti dall'Unione.

Patenti di guida

Durante il periodo di transizione, si applica il diritto dell'Unione sul riconoscimento delle patenti di guida in tutta l'Unione europea. Pertanto, attualmente, i titolari di patenti di guida rilasciate nel Regno Unito possono continuare a guidare nell'UE senza ulteriore documentazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito non beneficeranno più del reciproco riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione. Il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dal Regno Unito sarà regolato a livello degli Stati membri. Negli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra del 1949 sulla circolazione stradale, si applicherà la presente convenzione. Per ulteriori informazioni è necessario consultare l'autorità responsabile del rispettivo Stato membro.

Roaming

Durante il periodo di transizione, si applica il diritto dell'Unione in materia di roaming nei confronti del Regno Unito. Pertanto, attualmente, il regolamento che garantisce il roaming senza costi aggiuntivi si applica nei confronti di e nel Regno Unito.

Dal 1° gennaio 2021, l'accesso per i consumatori del Regno Unito a Roam-Like-At-Home nell'Unione europea non sarà più garantito dal diritto dell'Unione; né sarà garantito per i consumatori dell'Unione che viaggiano nel Regno Unito.

Sia gli operatori di telefonia mobile del Regno Unito che quelli dell'UE potranno così applicare un sovrapprezzo ai clienti in roaming.

Diritti dei passeggeri

Durante il periodo di transizione, il diritto dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri di trasporto aereo, ferroviario, autobus, pullman e nave, compresa l'assistenza ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta, continua ad applicarsi ai passeggeri in partenza dal Regno Unito verso uno Stato membro dell'UE, indipendentemente dal fatto che il vettore è un vettore del Regno Unito o dell'Unione.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il livello di protezione dei passeggeri che viaggiano tra l'UE e il Regno Unito sarà interessato. A seconda della modalità di trasporto, i passeggeri potrebbero non essere più protetti dai diritti dei passeggeri dell'UE quando viaggiano da o verso il Regno Unito. Consulenza a persone, imprese e amministrazioni degli Stati membri

Le persone che viaggiano dovrebbero tenere conto delle modifiche relative ai controlli alle frontiere, ai requisiti per i visti, ai passaporti per animali domestici, alle patenti di guida e alle tariffe di roaming quando viaggiano da e verso il Regno Unito.

Le aziende che forniscono servizi di viaggio dovrebbero conoscere i cambiamenti e potrebbe dover adattare i processi di conseguenza.

Le autorità nazionali devono assicurarsi che sia disponibile personale sufficiente ai valichi di frontiera e, se necessario, adeguare le infrastrutture. Dovrebbero inoltre assicurarsi che passeggeri e viaggiatori siano ben informati di eventuali modifiche ai loro diritti e doveri.

E.Coordinamento della mobilità e della sicurezza sociale

Durante il periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito continuano a beneficiare della libera circolazione delle persone nell'Unione. I cittadini dell'UE possono anche utilizzare i loro diritti di libera circolazione per andare a lavorare, studiare, avviare un'attività o vivere nel Regno Unito. Si applicano anche tutte le norme dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, ai sensi dell'accordo di recesso, continueranno ad applicarsi, anche dopo la fine del periodo di transizione, alle persone che si trovavano in una situazione transnazionale che coinvolge il Regno Unito e l'Unione europea prima della fine del periodo di transizione. L'accordo di recesso protegge anche i diritti di soggiorno e di lavoro dei cittadini dell'UE che risiedono legalmente nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che risiedono legalmente in uno Stato membro dell'UE al termine del periodo di transizione e i membri delle loro famiglie. ²⁶

Dal 1° gennaio 2021, termina la libera circolazione tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ciò avrà ripercussioni sulla facilità di mobilità per tutti i cittadini dell'UE che non sono beneficiari dell'accordo di recesso e desiderano rimanere nel Regno Unito per periodi più lunghi, siano essi studenti, lavoratori, pensionati o loro familiari. Tutti i loro movimenti nel Regno Unito saranno regolati dalle leggi sull'immigrazione del Regno Unito. Le società del Regno Unito che desiderano reclutare cittadini dell'UE dovranno seguire le regole del Regno Unito che non si applicano oggi sotto il regime dell'Unione. Tutti i movimenti verso l'UE di cittadini del Regno Unito che non sono beneficiari dell'accordo di recesso saranno regolati dalle norme sulla migrazione dell'Unione e degli Stati membri. Le società dell'UE che desiderano assumere cittadini del Regno Unito dovranno seguire le norme pertinenti per i cittadini di paesi terzi dell'Unione e i loro rispettivi Stati membri.

Per quei cittadini dell'UE che eserciteranno una qualche forma di mobilità nell'ambito del nuovo regime del Regno Unito, cesserà di esistere l'attuale coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dai regolamenti dell'Unione. Lo stesso vale per i cittadini del Regno Unito nell'UE, a meno che non siano disciplinati da norme specifiche dell'Unione relative ai cittadini di paesi terzi. Non vi sarà la stessa ampia protezione transfrontaliera della sicurezza sociale delle attuali norme dell'Unione, poiché le norme dell'Unione non saranno più applicabili. Anche nell'ambito di un futuro accordo di partenariato con il Regno Unito, potrebbero essere garantiti solo alcuni diritti previdenziali. I termini esatti che verranno applicati dipenderanno dall'esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito sul futuro partenariato, ad esempio sui costi dell'assistenza sanitaria o sui diritti a pensione.

F.Diritto societario e diritto civile

F.1. Aziende registrate nel Regno Unito

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico, che comprende la libertà fondamentale di stabilimento. Pertanto, attualmente, una società può essere registrata nel Regno Unito pur avendo la sua amministrazione centrale o la sede principale di attività in uno Stato membro dell'UE.

Dal 1° gennaio 2021 le società costituite nel Regno Unito saranno società di paesi terzi e non saranno automaticamente riconosciute ai sensi dell'articolo 54 del TFUE. Il loro riconoscimento diventerà soggetto alla legislazione nazionale per le società costituite da paesi terzi.

Le filiali negli Stati membri dell'UE delle società costituite nel Regno Unito saranno filiali di società di paesi terzi. Le filiali di società britanniche nell'Unione sono, in linea di principio, società dell'UE e continueranno a essere coperte da tutte le pertinenti normative nazionali e dell'Unione.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Nel caso in cui le società costituite nel Regno Unito desiderino diventare società dell'UE, dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per essere incorporate in uno Stato membro dell'UE.

F.2. Scelta della giurisdizione contrattuale

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa a elementi dello spazio giudiziario civile europeo. ²⁷ Pertanto, attualmente, le sentenze in materia civile e commerciale emesse da un tribunale del Regno Unito sono rapidamente esecutive nell'Unione europea. In pratica, i contratti commerciali spesso stabiliscono la giurisdizione del Regno Unito per le controversie.

Dal 1° gennaio 2021, le norme dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione transnazionali delle decisioni giudiziarie nell'UE e nel Regno Unito durante il periodo di transizione non saranno più applicabili. ²⁸ Qualora il Regno Unito aderisse alla Convenzione dell'Aia del 2005 sulla scelta degli accordi giudiziari di per sé dopo la fine del periodo di transizione, la presente Convenzione si applicherebbe solo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse da tribunali designati in via esclusiva accordi conclusi dopo che il Regno Unito è diventato parte di tale convenzione. Pertanto, per il momento, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni del Regno Unito saranno regolati dalle norme nazionali dello Stato membro in cui viene richiesto il riconoscimento / esecuzione.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Si consiglia a tutte le imprese di considerare questa situazione quando si valutano le scelte contrattuali di giurisdizione internazionale.

Le imprese dovrebbero essere consapevoli del fatto che le sentenze emesse da un tribunale del Regno Unito potrebbero non essere più rapidamente esecutive nell'Unione europea rispetto alla situazione odierna.

G. Altri aspetti: dati, diritti di proprietà intellettuale e digitale

G.1. Proprietà intellettuale

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito partecipa al mercato unico dell'UE. Pertanto, attualmente un detentore di un diritto di proprietà intellettuale, come un marchio UE, non può invocare tale marchio per opporsi alla spedizione di merci dal Regno Unito all'Unione europea, a condizione che le merci siano state immesse sul mercato del Regno Unito con tale marchio dal titolare del diritto o con il suo consenso ("principio di esaurimento" dei diritti conferiti dal diritto di proprietà intellettuale) e viceversa.

A partire dal 1° gennaio 2021, gli operatori commerciali dell'Unione europea non possono più invocare l'esaurimento nei confronti dei titolari dei diritti quando acquistano prodotti dal Regno Unito.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese impegnate in scambi paralleli dal Regno Unito dovrebbero visitare nuovamente i propri accordi commerciali.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre i diritti di proprietà intellettuale unitari dell'UE esistenti (marchi UE, disegni o modelli comunitari, diritti di varietà vegetali e indicazioni geografiche) rimangono protetti ai sensi dell'accordo di recesso, qualsiasi nuovo diritto unitario dell'UE avrà una portata territoriale ridotta poiché non avranno più effetto nel Regno Unito. ²⁹

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le parti interessate dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la protezione nel Regno Unito dei futuri diritti di proprietà intellettuale, ove pertinente.

G.2. Trasferimento e protezione dei dati

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dalla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati. Pertanto, attualmente, i dati personali possono essere trasmessi dall'Unione Europea al Regno Unito senza alcuna restrizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i trasferimenti di dati personali nel Regno Unito possono continuare, ma dovranno rispettare le norme e le garanzie specifiche dell'Unione relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) ³⁰ o nella Direttiva sull'applicazione della legge. ³¹

In particolare, il capitolo V del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede una serie di strumenti per garantire che, nel trasferimento di dati personali verso paesi terzi, il livello di protezione delle persone fisiche garantito all'interno dell'Unione non sia compromesso. Tra questi strumenti, l'Unione europea può adottare una decisione unilaterale di "adeguatezza", sulla base dell'articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati, se ritiene che il paese terzo offra un livello adeguato di protezione dei dati.

Come sottolineato nella Dichiarazione politica, ³² l'UE farà del suo meglio per concludere la valutazione del regime del Regno Unito entro la fine del 2020, al fine di adottare eventualmente una decisione se il Regno Unito soddisfa le condizioni applicabili. La Commissione sta attualmente conducendo questa valutazione e ha tenuto una serie di riunioni tecniche con il Regno Unito per raccogliere informazioni al fine di informare il processo. Da parte del Regno Unito, il suo Data Protection Act ha conferito l'adeguatezza agli Stati membri dell'UE fino alla fine del 2024, con la necessità di essere riesaminati entro tale data.

Consulenza alle imprese e alle amministrazioni degli Stati membri

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la conformità di tutti i trasferimenti di dati personali al Regno Unito con il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, indipendentemente dallo scenario in cui verrà adottata una decisione di adeguatezza dell'UE nei confronti del Regno Unito. La conformità può essere raggiunta adottando adeguate garanzie come previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, comprese norme aziendali vincolanti, o mediante specifiche deroghe.

G.3. nome di dominio .eu

Durante il periodo di transizione, il diritto dell'Unione sui nomi di dominio di primo livello .eu si applica al Regno Unito. Le aziende stabilite nel Regno Unito e i cittadini e i residenti nel Regno Unito rimangono idonei a registrarsi e detenere un nome di dominio .eu.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le imprese stabilite nel Regno Unito, ma non nell'Unione europea, e i residenti nel Regno Unito che non sono cittadini dell'UE non saranno più idonei a registrare o detenere nomi di dominio .eu.

Se queste persone non sono in grado di dimostrare la loro continua idoneità a essere titolari di nomi di dominio.eu, i loro nomi di dominio verranno ritirati ³³ dopo la fine del periodo di transizione. Tuttavia, i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito potranno detenere nomi di dominio .eu o registrarne di nuovi, anche dopo la fine del periodo di transizione.

H. Accordi internazionali dell'Unione Europea

Durante il periodo di transizione, il Regno Unito continua a essere vincolato da accordi internazionali conclusi dall'Unione europea. Inoltre, l'Unione europea ha informato i suoi partner internazionali che il Regno Unito è trattato, durante il periodo di transizione, come uno Stato membro, ai fini di tali accordi.

A decorrere dal 1o gennaio 2021, il Regno Unito non sarà più coperto dagli accordi conclusi dall'Unione o dagli Stati membri che agiscono per conto dell'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente. L'Unione europea ha informato i suoi partner internazionali delle conseguenze del ritiro del Regno Unito dall'Unione mediante una "nota verbale" inviata dopo la firma dell'accordo di recesso. ³⁴

Di conseguenza, il Regno Unito, compresi cittadini britannici e operatori economici, non potrà più beneficiare di diverse centinaia di accordi internazionali dell'Unione quali accordi di libero scambio, accordi di reciproco riconoscimento, accordi veterinari o accordi bilaterali in relazione al trasporto aereo o sicurezza aerea. Le imprese stabilite nell'Unione continueranno ovviamente a beneficiare di tutti gli accordi internazionali dell'Unione esistenti.

Ciò non pregiudica lo status del Regno Unito in relazione agli accordi multilaterali di cui è parte a sé stante. Ad esempio, il Regno Unito rimarrà membro dell'Organizzazione mondiale del commercio a pieno titolo e sarà coperto dai pertinenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in relazione in particolare alle sue concessioni e impegni relativi agli scambi di beni, servizi o diritti di proprietà intellettuale.

III. PREPARARSI PER QUALSIASI SCENARIO

Le modifiche descritte nella parte II della presente comunicazione avverranno comunque, indipendentemente dal fatto che l'Unione europea e il Regno Unito concordino o meno un nuovo partenariato ambizioso entro il 31 dicembre 2020.

È tuttavia chiaro che il mancato raggiungimento di un accordo porterebbe a perturbazioni che sarebbero di più ampia portata rispetto alle modifiche delineate nella parte II. In caso di mancato accordo, le tariffe "La nazione più favorita" di ciascuna parte si applicherebbero alle esportazioni dall'altra parte; vale a dire, le merci importate dal Regno Unito nell'Unione sarebbero soggette alla "tariffa doganale comune" dell'UE, mentre le merci importate dall'Unione nel Regno Unito sarebbero soggette alle tariffe del Regno Unito. ³⁵

La presente comunicazione non mira a pregiudicare l'esito dei negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito. A questo proposito, il suo focus principale è su questioni che non sono attualmente in fase di negoziazione. La Commissione riconosce che ciò lascia una notevole incertezza per le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e altre parti interessate in tutta l'economia e la società. Un esempio di tale incertezza è ciò che accadrà con una possibile partecipazione del Regno Unito a Erasmus + e Horizon Europe a partire dal gennaio 2021. Solo l'esito dei negoziati in corso può sollevare tale incertezza.

Le conseguenze del mancato accordo su un nuovo partenariato entro il 31 dicembre 2020 sarebbero significative. Tuttavia, la Commissione osserva che lo scenario "nessun accordo" sulle relazioni future sarebbe diverso dallo scenario "nessun accordo" durante i negoziati sul ritiro del Regno Unito dall'Unione europea, e ciò per diversi motivi:

1. In primo luogo, l'accordo di recesso fornisce certezza del diritto in una serie di settori importanti in cui il ritiro del Regno Unito dall'Unione ha creato incertezza. Ciò include la protezione dei diritti dei cittadini, la soluzione finanziaria, l'istituzione di una soluzione giuridicamente operativa per evitare un confine duro sull'isola d'Irlanda, la protezione continua dello stock di diritti unitari di proprietà intellettuale dell'UE (comprese le indicazioni geografiche esistenti), e disposizioni per una liquidazione ordinata di tutte le procedure in corso tra l'UE e il Regno Unito (cfr. riquadro).

2. In secondo luogo, il periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso offre alle parti interessate tempo aggiuntivo, sebbene limitato, per prepararsi a qualsiasi scenario, incluso uno in cui non vi è alcun accordo su un futuro partenariato in atto entro il 1° gennaio 2021.

3. In terzo luogo, un numero limitato di misure legislative dell'Unione adottate nel 2019 in vista della preparazione per qualsiasi scenario in termini di ritiro del Regno Unito dall'UE, rimarrà in vigore o diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione. Includono, ad esempio, l'elenco del Regno Unito come paese terzo i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, nonché la ripartizione dei contingenti tariffari dell'UE (TRQ) dell'UE tra l'Unione europea e il Regno Unito.

Tenendo conto di quanto sopra, la Commissione continuerà a monitorare attentamente la situazione e si adopererà per proteggere gli interessi dell'Unione europea, dei suoi cittadini e della sua economia in qualsiasi scenario.

RIQUADRO: l'accordo di recesso, compreso il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord

L'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

Comprende disposizioni dettagliate volte a limitare l'impatto del ritiro del Regno Unito dall'Unione europea, dal suo mercato unico e dall'Unione doganale, in particolare nei seguenti settori:

Diritti dei cittadini: l'accordo di recesso protegge i diritti dei cittadini dell'UE che soggiornano legalmente ai sensi del diritto dell'Unione nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché dei cittadini del Regno Unito che risiedono legalmente ai sensi del diritto dell'Unione in uno degli Stati membri dell'UE presso stesso momento e dei loro familiari, per continuare a vivere, studiare e lavorare nei rispettivi Stati ospitanti. ³⁶

Transazione finanziaria: l'accordo di recesso prevede che il Regno Unito e l'Unione europea onoreranno tutti gli obblighi finanziari assunti mentre il Regno Unito era membro dell'Unione europea, anche per impegni che danno luogo a spese effettive che si verificano dopo il 2020. ³⁷

Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord: il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione e rappresenta una soluzione stabile che continuerà ad applicarsi a fianco di qualsiasi accordo sul futuro partenariato, fatto salvo il futuro consenso del Nord Assemblea dell'Irlanda alla sua applicazione continua.

Fornisce una soluzione giuridicamente operativa che evita un confine duro nell'isola d'Irlanda, protegge l'economia dell'isola e l'accordo del Venerdì santo (Belfast) in tutte le sue dimensioni e salvaguarda l'integrità del mercato unico dell'UE e del Regno Unito mercato interno.

Conformemente al presente protocollo, l'Irlanda del Nord rimarrà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione, in particolare relative alle merci, e il codice doganale dell'Unione, l'IVA e le norme sulle accise si applicheranno a tutte le merci che entrano o escono dall'Irlanda del Nord. Ciò evita eventuali controlli e controlli doganali sull'isola d'Irlanda.

Verranno effettuati controlli e controlli sulle merci che entrano nell'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito, ad esempio su prodotti alimentari e animali vivi per garantire il rispetto dei requisiti sanitari e fitosanitari ("SPS"). Tutte le merci che entrano o escono dall'Irlanda del Nord devono essere pienamente conformi alle pertinenti norme e norme dell'Unione.

I dazi doganali dell'UE si applicheranno alle merci che entrano nell'Irlanda del Nord a meno che il comitato misto non stabilisca un quadro di condizioni in base alle quali tali merci non sono considerate a rischio di ingresso nel mercato unico dell'UE. Sulla base di un tale quadro, non saranno pagabili dazi doganali se si può dimostrare che le merci che entrano nell'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito non sono a rischio di entrare nel mercato unico dell'UE.

Le formalità e le procedure doganali dell'Unione si applicheranno alle merci introdotte nell'Irlanda del Nord dall'esterno dell'UE o esportate dall'Irlanda del Nord.

Le norme UE in materia di IVA e accise si applicano alle merci che entrano (o escono) dall'Irlanda del Nord dal (o verso) il resto del Regno Unito.

Questioni di separazione: l'accordo di recesso garantisce anche una liquidazione ordinata delle disposizioni esistenti in merito alle questioni in corso al momento del ritiro:

- consente alle merci immesse sul mercato prima della fine del periodo di transizione di continuare a essere ulteriormente rese disponibili sul mercato dell'UE o del Regno Unito fino

a quando non raggiungono l'utente finale, senza necessità di ricertificazione, rietichettatura o modifiche del prodotto;

- prevede procedure per la gestione e la cessazione dei movimenti di merci all'interno dell'Unione in corso, le procedure doganali in corso nonché le questioni relative all'IVA e alle accise;

- protegge i diritti unitari esistenti di proprietà intellettuale, compreso lo stock esistente di indicazioni geografiche dell'UE;

- scioglie le procedure di appalto pubblico in corso al termine del periodo di transizione e garantisce i diritti degli interessati dalle procedure previste dal diritto dell'Unione;

- include disposizioni per la liquidazione della cooperazione giudiziaria e di polizia in corso in materia penale;

- include disposizioni per la liquidazione delle procedure amministrative e giudiziarie (ad esempio aiuti di Stato e casi di infrazione);

- si occupa dell'uso dei dati e delle informazioni scambiate prima della fine del periodo di transizione e si assicura che i dati trasferiti prima della fine del periodo di transizione rimangano protetti ai sensi dei principi e delle disposizioni previsti dal diritto dell'Unione;

- prevede la disconnessione del Regno Unito dalle reti, dai sistemi di informazione e dalle banche dati istituite sulla base del diritto dell'Unione al termine del periodo di transizione, in particolare quelle reti accessibili solo agli Stati membri dell'Unione o ai paesi associati Schengen;

- si occupa della cooperazione giudiziaria in corso in materia commerciale al fine di garantire l'affidabilità delle sentenze giudiziarie;

- affronta tutte le questioni relative all'uscita del Regno Unito da Euratom.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso, è stato istituito il comitato misto, che sovrintende all'applicazione dell'accordo di recesso. È copresieduto dal vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič e dal cancelliere britannico del ducato di Lancaster, il sig. Hon Michael Gove e si è riunito due volte (per teleconferenza), il 30 marzo e il 12 giugno 2020. Le commissioni specializzate su Gibilterra, i diritti dei cittadini, le disposizioni finanziarie, le aree sovrane di Cipro e il protocollo sull'Irlanda / Irlanda del Nord hanno iniziato i loro lavori.

IV. CONCLUSIONE: LA PRONTEZZA È LA CHIAVE

L'Unione europea farà tutto il possibile per raggiungere un ambizioso accordo futuro con il Regno Unito.

Tuttavia, la presente comunicazione mostra che, anche nel caso del partenariato futuro più ambizioso, basato sulle direttive di negoziato dell'Unione europea per un nuovo partenariato con il Regno Unito, ³⁸ adottato il 25 febbraio 2020 e sul progetto di testo dell'accordo sulla Nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, ³⁹ pubblicato il 17 marzo 2020 - ci saranno cambiamenti e conseguenze di vasta portata e automatici per cittadini, consumatori, imprese, pubbliche amministrazioni, investitori, studenti e ricercatori, a partire dal 1° gennaio 2021. Questi cambiamenti sono inevitabili - qualunque sia l'esito dei negoziati in corso - a causa della decisione del Regno Unito di ritirarsi dall'Unione europea, dal suo mercato unico e dall'unione doganale. La libera circolazione di persone, beni e servizi prevista dal diritto dell'Unione cesserà di applicarsi alla fine del periodo di transizione. Ciò avrà effetti di ampia portata, in particolare per gli scambi transfrontalieri di beni e servizi, nonché per la mobilità delle persone.

La Commissione invita pertanto tutte le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e le altre parti interessate ad assicurarsi che siano pronte per tali inevitabili cambiamenti. La mancata adozione di tali misure preparatorie aumenterà l'impatto negativo e i costi per le loro operazioni alla fine del periodo di transizione.

Alla fine spetta alle imprese e alle altre parti interessate intraprendere la propria valutazione del rischio e attuare le proprie azioni di prontezza alla luce della loro situazione individuale, ma nessuno dovrebbe sottovalutare le sfide logistiche che si verificheranno dal 1° gennaio 2021, oltre alle modifiche legali descritte nella presente comunicazione.

La Commissione invita gli Stati membri a proseguire le attività di comunicazione e sensibilizzazione nazionali incoraggiando le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e le parti interessate ad adottare le misure necessarie per la prontezza. Questi sforzi devono essere adattati alla situazione delle parti interessate nei singoli Stati membri. Nei prossimi mesi la Commissione collaborerà con tutti gli Stati membri per riesaminare la loro prontezza per tutti gli aspetti e per facilitare gli sforzi di sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle parti interessate.

Le parti interessate sono inoltre invitate a consultare nuovamente le comunicazioni che sono state pubblicate durante le negoziazioni ai sensi dell'articolo 50 con il Regno Unito e a consultare le pagine web della Commissione per ulteriori aggiornamenti delle precedenti comunicazioni di preparazione. La Commissione collaborerà con tutte le associazioni interessate delle parti interessate per attirare la loro attenzione su tali informazioni.

Infine, la Commissione invita tutte le associazioni dei consumatori, delle imprese e del commercio, sia nazionali che europee, a garantire che i loro membri siano pienamente consapevoli dei cambiamenti che avverranno indipendentemente dalle future relazioni con il Regno Unito.

Allegato 1: Elenco delle comunicazioni aggiornate sulla disponibilità per la fine della transizione
I seguenti 59 avvisi di disponibilità sono stati pubblicati dal 16 marzo 2020 al fine di sostenere i preparativi delle parti interessate per la fine del periodo di transizione. Sono disponibili qui: <https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period>

Questo elenco continuerà ad essere aggiornato su base regolare man mano che saranno disponibili nuove notifiche.

- Trasporto aereo
- Allevamento di animali (zootecnia)
- Trasporto di animali
- Gestione delle risorse
- Servizi di media audiovisivi
- Sicurezza aerea e marittima
- Sicurezza aerea
- Servizi bancari e di pagamento
- Biocidi
- Prodotti chimici (REACH)
- Test clinici
- Diritto societario
- Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri
- Diritto d'autore
- Prodotti cosmetici
- Agenzie di rating del credito
- Protezione dati
- E-commerce
- Firma elettronica (identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche)
- Comunicazioni elettroniche, incl. roaming
- Sistema di scambio di quote di emissioni
- nomi di dominio .eu
- Ecolabel UE
- Comitato aziendale europeo
- Accise
- Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

- Alimentazione
- Legislazione alimentare
- Organismi geneticamente modificati
- Geo-blocking
- Indicazioni geografiche
- Buone pratiche di laboratorio (GLP)
- Prodotti industriali
- "Specie aliene invasive"
- Trasporto marittimo
- Medicinali (uso umano, veterinario)
- Movimenti di animali vivi
- Acque minerali naturali
- Acquisto online con successiva consegna dei pacchi
- Prodotti organici
- Salute delle piante
- Prodotti fitosanitari
- Materiale riproduttivo vegetale
- Diritti di varietà vegetale
- Divieti e restrizioni all'importazione / esportazione (incl. Licenze d'importazione / esportazione)
- Protezione degli animali al momento dell'uccisione
- Articoli pirotecnici
- Trasporto ferroviario
- Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- Sicurezza della rete e dei sistemi informativi
- Riciclaggio delle navi
- Sostanze di origine umana (sangue, tessuti e cellule, organi)
- Certificati di protezione supplementari per medicinali e prodotti fitosanitari
- Prodotti del tabacco
- Marchi e disegni
- Attrezzature a pressione trasportabili
- Imposta sul valore aggiunto (IVA - Merci)
- Imposta sul valore aggiunto (IVA - Servizi)
- Spedizioni di rifiuti

(1)

Accordo sul ritiro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 ("Contratto di recesso").

(2)

Fatte salve alcune eccezioni previste dall'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto della presente comunicazione.

(3)

In linea con l'articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, sarebbe stato possibile prorogare tale periodo di transizione una volta, fino a uno o due anni mediante una decisione congiunta dell'Unione europea e del Regno Unito entro il 1o luglio 2020. Il Regno Unito ha rifiutato qualsiasi decisione in tal senso, il che significa che, per via dell'automaticità giuridica, il periodo di transizione terminerà il 31 dicembre 2020.

(4)

Ad eccezione di quelli coperti dall'articolo 138 dell'Accordo di recesso e dalla Dichiarazione politica (Peace Plus).

(5)

HM Government, "Il futuro rapporto con l'Unione: l'approccio del Regno Unito ai negoziati", 27 febbraio 2020.

(6)

Il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, pubblicato il 17 marzo 2020, vedi: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-United-kingdom_en

(7)

Testo riveduto della Dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito come concordato a livello di negoziatori il 17 ottobre 2019, GU C34, 31 gennaio 2020, 1-16.

(8)

In particolare, un accordo di libero scambio non prevede concetti di mercato interno (nel settore dei beni e servizi) quali il riconoscimento reciproco, il "principio del paese di origine" e l'armonizzazione. Con un accordo di libero scambio vi sono formalità e controlli doganali, compresi quelli riguardanti l'origine delle merci e il loro input, nonché divieti e restrizioni per le importazioni e le esportazioni.

(9)

L'accordo di recesso consente alle merci immesse sul mercato prima della fine del periodo di transizione di continuare a essere ulteriormente rese disponibili sul mercato dell'UE o del Regno Unito fino a quando non raggiungono l'utente finale, senza necessità di ricertificazione, rietichettatura o prodotto modifiche.

(10)

Previo consenso, quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, da parte dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord alla continua applicazione del protocollo.

(11)

I numeri EORI sono numeri identificativi che tutte le imprese e le persone che desiderano commerciare al di fuori dell'UE devono utilizzare per l'identificazione in tutte le procedure e formalità doganali e, più in generale, nello scambio di informazioni con le amministrazioni doganali.

(12)

Durante la fase di ritiro del Regno Unito, la Commissione e le autorità doganali nazionali hanno già messo a disposizione un numero significativo di avvisi di informazione dettagliati su come saranno gestite le nuove frontiere doganali tra l'Unione e il Regno Unito.

(13)

Le dichiarazioni dei fornitori, comprese le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, dovranno essere adattate di conseguenza.

(14)

Ad esempio nel caso del database europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL).

(15)

Esempi includono rifiuti, armi da fuoco, "beni a duplice uso", esemplari di specie minacciate di estinzione e alcuni prodotti chimici pericolosi.

(16)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.

(17)

Compresi i requisiti di immigrazione e visti, ove applicabile.

(18)

Cfr. La parte IV "Servizi finanziari" del testo riveduto della dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, concordato a livello di negoziato il 17 ottobre 2019, GU C 34 del 31 gennaio 2020, 1-16.

(19)

COM (2019) 349 final. Comunicazione della Commissione, Equivalenza nel settore dei servizi finanziari

(20)

Aree già assegnate:

- regolamento (UE) n. 648/2012 su derivati OTC, controparti centrali e depositi commerciali (EMIR), e successive modifiche; Arte. 1 (6) - Esenzione delle banche centrali e degli enti pubblici
- Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo (SFTR); Arte. 2 (4) - Esenzione della banca centrale
- regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR); Arte. 1 (9) - Esenzione della banca centrale
- regolamento (UE) n. 596/2014 relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (regolamento sugli abusi di mercato MAR); Art .6 (5) - Esenzione banche centrali ed enti pubblici

(21)

- Direttiva 2004/109 / CE - Direttiva sulla trasparenza - Principi contabili; Arte. 23 (4) [primo comma, punto ii)] - Requisiti generali di trasparenza
- Direttiva 2006/43 / CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (revisione legale dei conti); Arte. 45 (6) - Equivalenza ai principi di revisione internazionali delle norme e dei requisiti nel paese terzo
- regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR); Arte. 33 (2) - Derivati: esecuzione commerciale e obblighi di compensazione; Arte. 38 (3) - Accesso per sedi di negoziazione e CCP di paesi terzi; Arte. 47 (1) - Imprese di investimento che forniscono servizi di investimento a clienti professionali dell'UE e controparti qualificate
- Direttiva 2014/65 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID 2 - rifusione; articolo 25, paragrafo 4 [a] - Mercati regolamentati ai fini di una più facile distribuzione in l'UE di alcuni strumenti finanziari
- regolamento (UE) n. 596/2014 relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (regolamento sugli abusi di mercato MAR); Arte. 6 (6) - Esenzione per le attività di politica climatica
- regolamento (UE) n. 236/2012 sulle vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei Credit Default Swap (SSR); Arte. 17 (2) - Esenzione per le attività di market making
- regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare in caso di offerta di titoli al pubblico o di negoziazione in un mercato regolamentato e abrogazione della direttiva 2003/71 / CE; Arte. 29 (3) - Regole del prospetto

(22)

Ad eccezione dell'Irlanda del Nord, che, conformemente al protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione, in modo da evitare i controlli doganali sull'isola d'Irlanda.

(23)

Tuttavia, le persone che rientrano nel campo di applicazione della seconda parte dell'accordo di recesso beneficeranno dell'applicazione delle norme del mercato unico dell'UE per quanto riguarda le procedure di riconoscimento in corso il 31 dicembre 2020.

(24)

Ciò non si applica agli interconnettori elettrici tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, dato che ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo di recesso, l'Irlanda del Nord continuerà a partecipare al mercato unico integrato dell'elettricità nell'isola d'Irlanda.

(25)

La presente sezione (controlli sulle persone) non si applica ai viaggi tra il Regno Unito e l'Irlanda, dato che, ai sensi del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a prendere accordi tra loro in merito alla circolazione delle persone tra i loro territori ("area di viaggio comune"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone fisiche conferiti dal diritto dell'Unione.

(26)

I cittadini dell'Unione, ad eccezione di quelli con cittadinanza irlandese, devono presentare domanda per ottenere lo status di "regolare" o "pre-regolato" ai sensi del sistema di regolamento dell'Unione del Regno Unito.

(27)

Mentre il Regno Unito continua ad applicare la politica dell'Unione in materia di giustizia e affari interni durante il periodo di transizione, ha goduto del diritto di rinuncia in questo settore e non ha mai optato per la partecipazione a tutti gli strumenti nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale che conta.

(28)

È inoltre degno di nota il fatto che, a partire dal 1 ° gennaio 2021, la piattaforma di risoluzione delle controversie online dell'UE (ODR) non sarà più disponibile per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione europea e operatori stabiliti nel Regno Unito .

(29)

I diritti unitari esistenti sono tutelati nel Regno Unito ai sensi degli articoli 54 e 57 dell'Accordo di recesso mediante la conversione in diritti del Regno Unito.

(30)

Regolamento (UE) 2016/679, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679>

(31)

Direttiva (Unione) 2016/680, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680>

(32)

Cfr. La parte II B sulla "Protezione dei dati" del testo riveduto della dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, concordato a livello di negoziato il 17 ottobre 2019, GU C 34 del 31 gennaio 2020, 1-16.

(33)

Un nome di dominio ritirato non funziona più. Non può più supportare alcun servizio attivo, come siti Web o e-mail.

(34)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model-note-verbale-international-partners_en.pdf

(35)

Il Regno Unito ha pubblicato informazioni sulla sua nuova tariffa globale del Regno Unito che sarebbe applicabile dal 1 ° gennaio 2021 anche alle merci dell'UE in caso di mancato accordo sulle future relazioni UE-Regno Unito. <https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021>

(36)

Per informazioni dettagliate, consultare la Nota di orientamento della Commissione (2020 / C 173/01) sulla parte II dell'accordo di recesso

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=EN)

(37)

L'articolo 138 dell'accordo di recesso prevede che, per quanto riguarda l'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione commessi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 o precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e attività dell'Unione. La partecipazione del Regno Unito ai programmi futuri dipende dal nuovo accordo di partenariato, a meno che il programma non consenta eccezionalmente la partecipazione di paesi terzi e delle loro entità senza richiedere un accordo.

(38)

<https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf>

(39)

Il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, pubblicato il 17 marzo 2020, vedi: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership- United-kingdom_en